

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2103

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla VII Commissione permanente (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei deputati nella seduta del 15 febbraio 1990, in un testo risultante dall'unificazione

del disegno di legge presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(GALLONI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(ANDREOTTI)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

(V. Stampato Camera n. 3104)

e del disegno di legge d'iniziativa dei deputati SERAFINI Anna Maria, SOAVE, GELLI, BIANCHI BERETTA, MINUCCI e NERLI

(V. Stampato Camera n. 3309)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 1990*

**Riordinamento della Scuola di lingua e cultura italiana
per stranieri di Siena**

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La Scuola di lingua e cultura italiana per stranieri di Siena riconosciuta con legge 11 maggio 1976, n. 359, assume la denominazione di Università per stranieri di Siena.

2. L'Università per stranieri di Siena persegue le finalità di far conoscere la lingua e la cultura italiana. L'accesso è riservato esclusivamente a cittadini stranieri.

3. Ad essa sono assegnati i posti di professore universitario di ruolo e di ricercatore indicati nella allegata tabella A.

4. I predetti posti relativi ai professori ed ai ricercatori sono prelevati rispettivamente dalle dotazioni organiche di cui agli articoli 3, primo comma, 20, primo comma, e 30, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

1. In prima applicazione della presente legge, i posti di professore universitario di cui alla allegata tabella A possono essere ricoperti per trasferimento, anche in deroga al limite temporale di servizio prestato previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 3.

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è emanato il nuovo statuto dell'Università per stranieri di Siena ai sensi dell'articolo 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Per la composizione del collegio, al quale spetta l'approvazione dello statuto, si applica il disposto di cui al comma 5 dello stesso articolo 16. Il relativo decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

TABELLA A.
(prevista dall'articolo 1).

DOTAZIONE ORGANICA

	Posti
Professore straordinario e ordinario	6
Professore associato	6
Ricercatore	12